



LEGA PRO

COMUNICATO N. 99/DIV – 4 MAGGIO 2026

99/536

SUPERCOPPA SERIE C REGIONALE TRENITALIA 2025–2026

GARA DEL 2 MAGGIO 2026

Si riporta il risultato della gara disputata il 2 Maggio 2026

SUPERCOPPA SERIE C REGIONALE TRENITALIA - PRIMA GIORNATA

AREZZO L.R. VICENZA 2-5

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARA DEL 2 MAGGIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione della gara disputata nel corso della Supercoppa Serie C Regionale Trenitalia i sostenitori della Società AREZZO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S. intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 200,00



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



AREZZO

A) per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Minghelli, esposto, dal 91° al 94° minuto della gara, uno striscione (composto da tre livelli, due di circa 10 metri e uno di circa 5 metri) non autorizzato;

B) per avere un proprio sostenitore, posizionato nel Settore Curva Sud Minghelli, esposto più volte (dal 41° al 45° minuto della gara, dal 47° al 50° minuto della gara, dal 55° al 57° minuto della gara, dal 74° al 77° minuto della gara e dall'80° all'81° minuto della gara) una bandiera di circa 2 metri per 2 metri, non autorizzata.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)


EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LEVERBE MAXIME JEAN R (L.R. VICENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 4 Maggio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani